

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 484-A)

*Urgenza ai sensi dell'articolo 77
del Regolamento*

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE AMADEO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1979

Proroga del termine previsto dall'articolo 13 della legge
24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione
delle servitù militari

Comunicata alla Presidenza il 7 dicembre 1979

ONOREVOLI SENATORI. — La nuova regolamentazione delle servitù militari, disciplinata dalla legge n. 898 del 24 dicembre 1976, fra le numerose norme profondamente innovative, dispone l'integrale revisione da parte dell'amministrazione militare delle limitazioni esistenti (articolo 13 della richiamata legge n. 898) e la conseguente emanazione di nuovi decreti di conferma di quelle servitù e limitazioni ritenute ancora necessarie ai fini della difesa nazionale; il tutto previa consultazione obbligatoria dei Comitati misti paritetici Stato-Regioni, la cui istituzione (articolo 3 della citata legge) costituisce il punto centrale e profondamente innovativo in materia, in quanto sancisce e regola il principio della reciproca consultazione fra autorità militare e Regioni sui problemi relativi alle servitù militari.

Il medesimo articolo 13 sancisce inoltre che il tempo accordato ad eseguire l'anzidetto censimento generale e a procedere alle conferme necessarie sia di tre anni. Infatti il comma terzo di detto articolo dispone che tutte le limitazioni che nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della legge non siano state confermate sono da considerarsi estinte ad ogni effetto.

Detto termine viene a scadere l'11 gennaio 1980.

Ora il tempo accordato all'Amministrazione, nonostante la tempestiva adozione delle misure organizzative necessarie e il proficuo avvio delle operazioni da parte degli uffici interessati, si è rivelato insufficiente, per non infondate ragioni.

Innanzitutto per la mole e la complessità del lavoro da svolgere su tutto il territorio nazionale. Solo per quel che concerne le servitù di interesse dell'Esercito, il numero di ettari asserviti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 898, era infatti di circa 65.000.

Nel corso dei tre anni, di questo numero notevole di ettari, frazionati in molteplici

aree sparse in tutto il territorio nazionale, sono stati revisionati 58.000 ettari, dei quali 4.115 sono stati liberalizzati.

Restano pertanto da revisionare nel settore di competenza dell'Esercito circa 7.000 ettari, essenzialmente nel Veneto e nel Lazio.

I dati forniti dimostrano che l'impegno posto dai Comandi periferici militari e l'apporto di molte Regioni sono stati notevoli e proficui, tali certamente da contenere al massimo i ritardi, consentendo di effettuare e perfezionare gran parte dell'opera di revisione.

Comunque il tempo si è rivelato del tutto insufficiente e per la ragione già detta (mole e complessità del lavoro) e ancora per la scarsa possibilità, in concreto, di ricorrere all'opera di professionisti privati per la rilevazione dei dati catastali e i conteggi degli indennizzi.

Tale opportunità offerta dal legislatore (articolo 12 della legge n. 898), che si era fatto carico dell'entità del lavoro da svolgere, si è rivelata di poca utilità pratica in quanto non consente all'Amministrazione un agevole controllo sui tempi di ultimazione del lavoro affidato ai suddetti professionisti.

Altra causa non secondaria dei ritardi è dovuta alle profonde novità introdotte dalla più volte richiamata legge n. 898 in ordine alle procedure impositive (sono state, tra l'altro, decentrate ai Comandi periferici tutte le competenze nella delicata materia). Ciò ha reso necessari adattamenti organizzativi da parte dell'Amministrazione, che hanno richiesto, sia pure con l'adozione di tempestive misure, non eludibili tempi tecnici.

Si consideri, inoltre, che la legge n. 898 ha opportunamente introdotto, quale obbligatorio momento del procedimento impositivo, la consultazione dei già ricordati Comitati misti paritetici Stato-Regione al fine di armonizzare il più possibile i problemi della difesa nazionale con quelli di una razionale utilizzazione del territorio.

Questa è stata la causa principale del non infrequente prolungarsi dei lavori. Infatti, l'avvio delle attività da parte di questi organismi non è stata tempestiva in quanto la nomina dei rappresentanti civili in seno agli organismi stessi è avvenuta con gradualità. I Comitati costituiti nel corso del 1977 sono stati 13; mentre 7 si sono potuti costituire soltanto nel 1978 ed uno, quello del Lazio, nel giugno 1979.

Ciò ha obiettivamente ristretto il margine temporale per la revisione delle limitazioni esistenti, che il legislatore aveva fissato in tre anni nella contestuale previsione che i Comitati misti paritetici si sarebbero insediati entro un mese dall'entrata in vigore della legge.

È appena il caso di considerare che lo spirare del termine triennale in parola, senza la richiesta proroga, importerebbe, per effetto dell'articolo 13 della legge 898, l'estinzione automatica di tutte le limitazioni non ancora revisionate, con conseguente serio pregiudizio per la salvaguardia delle installazioni militari e per la stessa sicurezza dei cittadini.

Da qui l'esigenza della proroga del termine di almeno un anno come previsto dal presente disegno di legge che, per le ragioni esposte, si raccomanda all'approvazione dell'Assemblea.

AMADEO, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine previsto dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è prorogato di un anno, anche agli effetti di cui al successivo quarto comma dell'articolo medesimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.